



Condizioni generali di Vendita

Rev. 8 del 01/10/2026

Art. 1 - I contratti e tutte le comunicazioni devono essere inviati alla Lanartex srl - via Primo Maggio nr. 27 - 59013 Montemurlo (PO), se non diversamente indicato da quest'ultima. Colui che conferisce il contratto sarà indicato come "Utente". Il modulo "Richiesta prove ed Analisi", emesso dal laboratorio e inviato all'Utente tramite il servizio "ForLabs" per l'accettazione, è a tutti gli effetti di legge un Contratto. La richiesta inviata dalla pagina "Elenco prove" del sito www.lanartex.it con la funzione "Richiedi preventivo" è una richiesta di informazioni o di preventivo, oppure la comunicazione da parte del cliente che sta predisponendo l'invio di materiale per eseguire le prove da lui indicate: non costituisce accettazione né Contratto, che si perfeziona con l'accettazione del modulo "Richiesta prove ed Analisi", anche nelle forme previste all'Art. 2.

Art. 2 - Il contratto si intenderà accettato dall'Utente anche nel caso in cui non sia stato sottoscritto, ma vi sia stato da parte dello stesso un invio di campioni corredato da una richiesta scritta (cartacea o mail) o in ogni caso una volta decorse 4 ore dall'avvenuta consegna della notifica di firma della accettazione. I Rapporti di Prova vengono resi disponibili al Cliente tramite servizio "ForLabs", raggiungibile dalla voce "Area Clienti" del sito www.lanartex.it (labo2.lanartex.it), dove saranno disponibili per un anno solare, salvo diverso accordo. Le credenziali di attivazione sono gestite autonomamente dal cliente secondo le regole di Privacy previste dal nuovo regolamento UE GDPR. Nel caso in cui il Cliente abbia necessità di ricevere il Rapporto di Prova cartaceo in copia conforme all'originale, dovrà farne preventiva richiesta. L'emissione di una copia conforme cartacea del Rapporto di Prova comporta un supplemento di € 5,00 per ciascun Rapporto. Quando non espressamente richiesto dal committente il laboratorio provvederà ad inviare i risultati dei test nel minor numero possibile di Rapporti di Prova.

Art. 3 - Per Violazioni delle condizioni del contratto (in specie nel caso di mora, anche parziale, al pagamento del corrispettivo pattuito) l'Utente riconosce alla Lanartex srl il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo del corrispettivo pattuito.

Art. 4 - Qualora l'Utente per qualsiasi causa non potesse più ottemperare ai presenti obblighi contrattuali, a sua richiesta gli accordi in parola s'intendono risolti. Per quest'eventualità, e sempre che la Lanartex srl non abbia dato corso ad alcuna attività di analisi, l'Utente si riconosce tenuto a versare, entro 30 gg. dalla rescissione, solo una somma pari alle spese preventivamente sostenute.

Art. 5 - Le indicazioni relative alla data di consegna dei campioni da sottoporre ad analisi costituiscono mere indicazioni di preferenza per l'Utente, ma non sono impegnative per la Lanartex srl.

Art. 6 - Le prestazioni della Lanartex srl devono essere pagate entro e non oltre i termini pattuiti nel contratto e/o offerta. In ogni caso di ritardato pagamento o d'insoluti correranno sempre gli interessi moratori nella misura massima di legge, oltre a € 50,00 quali spese di istruzione pratica recupero crediti. La Lanartex srl si riserva di prevedere e di quantificare pagamenti a titolo d'acconto da effettuarsi al momento della sottoscrizione del presente contratto se questo lo prevede. La Lanartex srl non addebita alcun corrispettivo per l'emissione dei Rapporti di Prova; salvo diversi accordi commerciali, è applicato un importo forfettario di € 15,00 per ogni mese di fatturazione a titolo di spese di segreteria.

Art. 7 - Tutti i pagamenti ed in genere gli adempimenti previsti a carico dell'Utente nel presente contratto dovranno essere effettuati, ogni eccezione rimossa e rinunziata essendo pattuita la clausola dei "solve et repete" (Art. 1462 c.c.). Si riconosce inoltre il diritto della Lanartex srl, in caso di mora dell'Utente, di cessare ogni prestazione prevista nel presente contratto e di mettere in atto tutti i mezzi tecnici a propria disposizione per il recupero del credito.

Art. 8 - Qualsiasi variazione alle pattuizioni tutte di cui al presente contratto sarà nulla se non esposta per iscritto e confermata per lettera raccomandata o PEC dalla Lanartex srl.

Art. 9 - Ogni altra richiesta da parte dell'Utente è considerata prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito.

Art. 10 - Salvo che non sia stato diversamente convenuto la Lanartex srl conserverà negli appositi archivi il contro-campione relativo alla campionatura ricevuta per un massimo di trenta giorni (in base alla possibilità di conservazione). Tale contro-campione può essere richiesto dall'Utente per eventuali Sue necessità solo nel lasso di tempo su indicato. Il

LANARTEX SRL - Laboratorio analisi tessili

Via Primo Maggio 27, 59013, Montemurlo (PO), Italy

TEL +39 0574 071701 | EMAIL labo@lanartex.it

SITO WEB www.lanartex.it

P.IVA / C.F. IT02055730978 | PEC lanartex@pec.it | SDI RLKGQUU



laboratorio comunica inoltre che, in ottemperanza alle procedure interne, conserverà le registrazioni tecniche delle prove eseguite per almeno 10 anni dalla data di accettazione.

Art. 11 - Il presente contratto se accettato dall'Utente sarà valido fino alla data indicata nel cartiglio a partire dalla data di sottoscrizione o di invio campioni (vedi Art. 2), salvo diversa pattuizione delle parti. Eventuali reclami (entro 30 gg dall'emissione del Rapporto di Prova) possono essere comunicati al laboratorio con il modulo "Presenta un reclamo" della pagina "Contatti" del sito www.lanartex.it, oppure per email (labo@lanartex.it) o PEC (lanartex@pec.it).

Art. 12 - Privacy - I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo o elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento è Lanartex S.r.l. - Via Primo Maggio 27, 59013 Montemurlo (PO); (privacy@lanartex.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.lanartex.it.

Art. 13 - In mancanza di precise indicazioni o richieste sui metodi da adottare nelle prove da parte del committente, la D.T. adotterà il metodo che riterrà più opportuno in merito alla tipologia e all'utilizzo finale del campione presentato. Il laboratorio si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di alcune prove a laboratori esterni accreditati o diversamente qualificati, previa verifica della loro competenza. Quando la prova affidata all'esterno è oggetto dell'accreditamento del laboratorio, ovvero quando il Rapporto di Prova riporta il riferimento all'accreditamento del laboratorio esterno, il laboratorio ne informa preventivamente il committente e ne acquisisce il consenso scritto, e il Rapporto di Prova dà indicazione che la prova è stata affidata a un laboratorio esterno. In ogni caso il Rapporto di Prova identifica chiaramente i risultati provenienti da laboratori esterni. Il ricorso a laboratori esterni per prove oggetto dell'accreditamento del laboratorio è ammesso solo per ragioni imprevedute ed eccezionali, come il guasto improvviso di un'apparecchiatura, e solo verso laboratori accreditati per la specifica prova, secondo quanto previsto dal Regolamento ACCREDIA RT-08 (rev. 06, §7.1.1.6). In sede di accettazione il laboratorio verifica l'idoneità del campione ricevuto all'esecuzione delle prove richieste. Qualora rilevi un'anomalia del campione o uno scostamento dalle condizioni prescritte dal metodo tali da poter influenzare i risultati delle prove, il laboratorio ne informa il committente e, in mancanza di diversa richiesta di quest'ultimo, procede alla loro esecuzione; in tal caso il Rapporto di Prova riporta apposita nota che individua le prove interessate, precisando che le condizioni del campione possono averne influenzato il risultato e che il laboratorio declina ogni responsabilità al riguardo. Il committente può in qualsiasi momento richiedere una diversa gestione del campione, e in particolare la sospensione delle prove, la restituzione del campione o il rinvio a un nuovo campionamento. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà del laboratorio di non dare corso alle prove quando ritenga che le condizioni del campione non consentano di pervenire a un risultato valido. Applicazione della dichiarazione di conformità: Posto che si definisce una dichiarazione di conformità come "una qualunque attività intrapresa per determinare, direttamente o indirettamente, se un prodotto, un processo, un sistema o altro soddisfa i requisiti richiesti", in un'attività di analisi la misura è ovviamente la principale fonte di informazione e, di conseguenza, l'incertezza associata a ciascuna misura, anche se fornisce uno strumento per la valutazione di conformità (nei casi in cui la norma di riferimento o il capitolato non danno indicazioni sulle regole decisionali da adottare) determina inevitabilmente un certo rischio di arrivare a decisioni incorrette riguardo alla conformità a specifica. L'utilizzo di un "livello di tolleranza" (guard band) in questi casi riduce la probabilità di prendere decisioni errate sulla presunta conformità. Il laboratorio stabilisce come propria regola decisionale che si adotti un criterio probabilistico che considera il risultato della misura (R) non conforme quando non rientra nel livello di tolleranza perché risulta maggiore del VL (valore limite dato dal capitolato o eventualmente dal metodo/legge) con una probabilità maggiore del 95%; ovvero, il campione è non conforme al VL quando il risultato della misura supera il VL oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U), stimata ad un livello di confidenza del 95% (quest'ultimo perché il numero dei gradi di libertà è ≤ 10). In tutti i casi di seguito il risultato sarà corredato dall'incertezza.

Nello specifico si applicheranno quindi le seguenti regole:

A) nel caso di limite superiore: (vedi figura sotto)

1. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta ancora al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre **PASS**.
2. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.
3. Risultato del test esattamente uguale al limite: sommando o sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova il risultato scavalca il limite, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.

LANARTEX SRL - Laboratorio analisi tessili

Via Primo Maggio 27, 59013, Montemurlo (PO), Italy

TEL +39 0574 071701 | EMAIL labo@lanartex.it

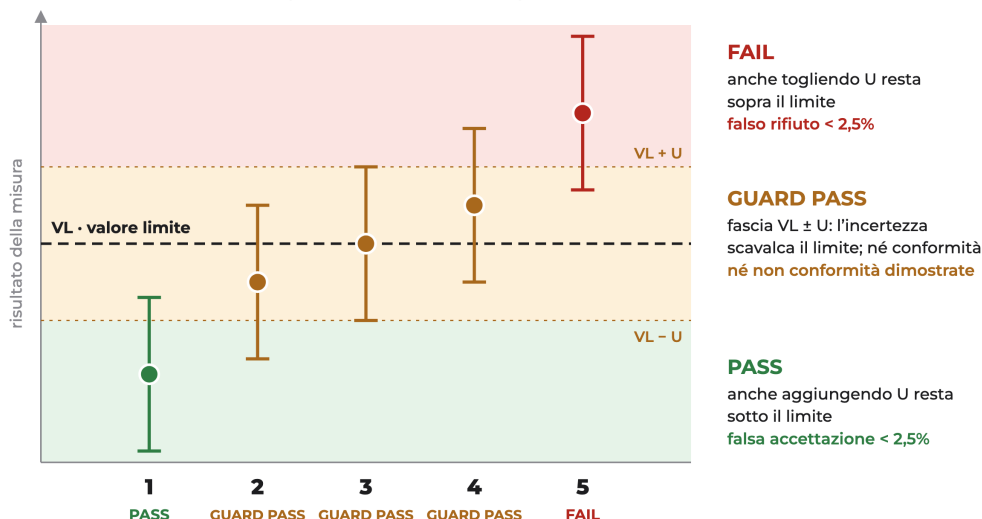
SITO WEB www.lanartex.it

P.IVA / C.F. IT02055730978 | PEC lanartex@pec.it | SDI RLKGQUU



4. Risultato del test sopra il limite ma sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.
5. Risultato del test sopra il limite e sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre **FAIL**.

A • Limite superiore (regola con banda di guardia)



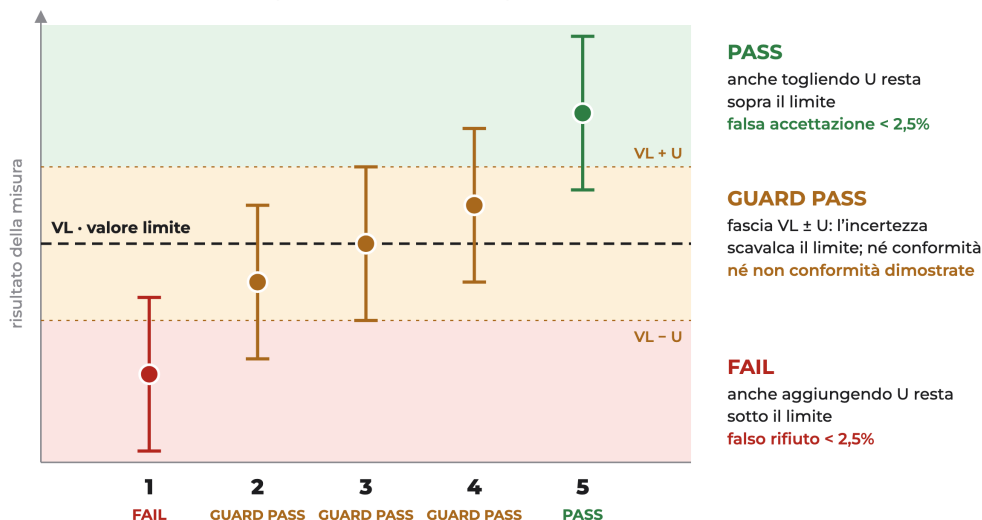
Ogni barra è il risultato R con la sua incertezza $\pm U$ (livello di confidenza 95%). Stessa U per tutti i risultati.

B) nel caso di limite inferiore: (vedi figura sotto)

1. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta ancora al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre **FAIL**.
2. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.
3. Risultato del test esattamente uguale al limite: sommando o sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova il risultato scavalca il limite, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.
4. Risultato del test sopra il limite ma sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi **GUARD PASS**.
5. Risultato del test sopra il limite e sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta ancora al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre **PASS**.



B • Limite inferiore (regola con banda di guardia)



Ogni barra è il risultato R con la sua incertezza $\pm U$ (livello di confidenza 95%). Stessa U per tutti i risultati.

Si definisce invece come rischio “la probabilità che un elemento accettato sia non conforme o che uno rifiutato sia conforme”. Questo rischio viene considerato dal laboratorio legato alla misura dell'elemento stesso e poiché la misura riguarda sempre un solo elemento (il cliente non fornisce mai più elementi di uno stesso lotto ad esempio), la situazione può essere considerata di scarsità di informazioni a priori (prima dell'esecuzione della prova). In tale situazione il Laboratorio può quindi solo fornire una dichiarazione di conformità basata sul rischio specifico e poiché associa la propria “guard band” a U stimata, per un esito **PASS** la probabilità di falsa accettazione (PFA, Probability of False Accept) è inferiore al 2,5% e per un esito **FAIL** la probabilità di falso rifiuto (PFR, Probability of False Reject) è inferiore al 2,5%; l'esito **GUARD PASS** segnala invece che l'incertezza scavalca il limite e che né la conformità né la non conformità sono dimostrate con una confidenza del 95%.

C) Modalità alternativa di attribuzione della conformità — accettazione semplice (regola decisionale binaria).

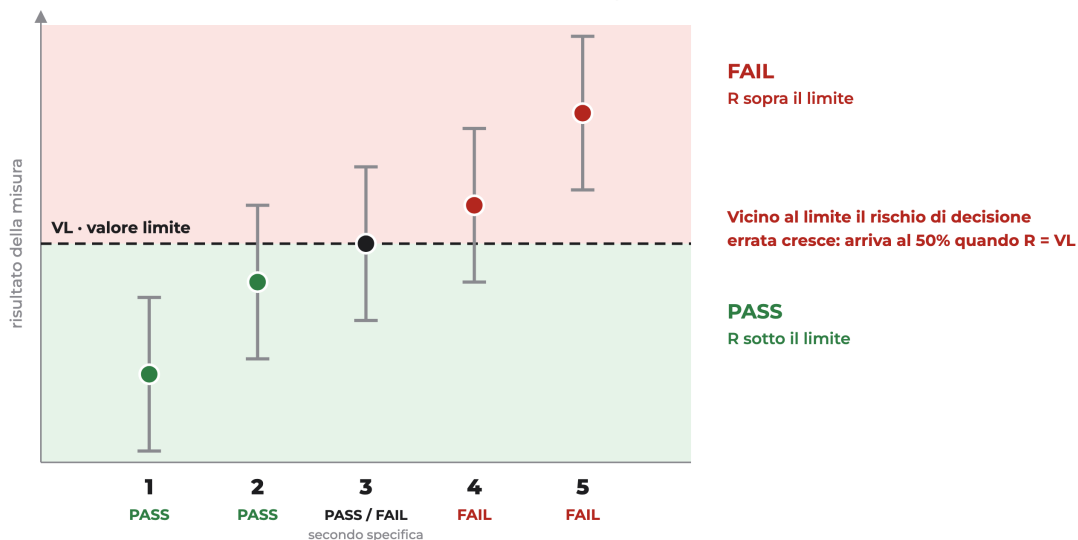
Su esplicita richiesta scritta del committente, oppure quando la norma di riferimento, il capitolato, la legge o la specifica di prodotto prescrivano il confronto diretto del risultato con il valore limite (come avviene per numerosi limiti regolamentari o di capitolato, formulati come «il risultato non deve superare X» senza alcun riferimento all'incertezza), il laboratorio applica — in alternativa e mai in aggiunta alla regola di cui sopra — una regola decisionale binaria, detta «accettazione semplice» (guard band pari a zero). La regola decisionale applicabile è determinata in fase di accettazione del contratto, sulla base della richiesta scritta del committente o della specifica applicabile, e non è modificabile in funzione dell'esito della prova.

In tale modalità l'attribuzione dell'esito si fonda sul solo confronto diretto tra il risultato della misura (R) e il valore limite (VL), senza che l'incertezza di misura (U) intervenga nella decisione di conformità. Nello specifico (vedi figura sotto):

- nel caso di limite superiore: l'esito è **PASS** quando $R < VL$, è **FAIL** quando $R > VL$;
- nel caso di limite inferiore: l'esito è **PASS** quando $R > VL$, è **FAIL** quando $R < VL$;
- per un risultato esattamente pari al valore limite ($R = VL$) l'esito segue quanto prescritto dalla specifica di riferimento in merito all'ammissibilità o meno del valore limite.



C - Accettazione semplice (su richiesta: banda di guardia zero)



U è dichiarata nel Rapporto ma non entra nella decisione. Con un limite inferiore vale lo specchio: PASS sopra VL, FAIL sotto.

Anche in questa modalità il risultato è sempre corredato dalla propria incertezza U: l'incertezza è dichiarata nel Rapporto ma, a differenza della regola di cui sopra, non partecipa all'attribuzione dell'esito e non esistono pertanto le zone «**GUARD PASS**».

Il laboratorio richiama espressamente che, in assenza di guard band, l'accettazione semplice non distingue i risultati incerti: per un risultato prossimo o pari al valore limite sia la probabilità di falsa accettazione (PFA) sia quella di falso rifiuto possono raggiungere circa il 50%, mentre la regola con guard band garantisce una PFA inferiore al 2,5% per gli esiti **PASS** e segnala come **GUARD PASS** i risultati per cui né la conformità né la non conformità sono dimostrate. La sua adozione presuppone quindi che il confronto diretto sia espressamente voluto dal committente o imposto dalla specifica applicabile.

Resta inteso che la regola con guard band descritta ai precedenti punti A) e B) costituisce la regola decisionale di default del laboratorio, applicata in mancanza di diverse indicazioni. Le due modalità sono tra loro mutuamente esclusive per la singola prova e dichiarazione di conformità: ciascun Rapporto di Prova indica in modo esplicito, per ciascuna dichiarazione di conformità, quale delle due regole decisionali è stata applicata.

Si richiama infine quanto previsto dalla Convenzione Accredia-Lanartex: pareri e interpretazioni, diversi dalle dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche, non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le attività di rielaborazione, comparazione e commento dei risultati, nonché le eventuali prestazioni accessorie di consulenza di cui all'Art. 9, si collocano pertanto al di fuori dello scopo di accreditamento e sono rese con le modalità indicate all'Art. 14.

Art. 14 - Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale - Il laboratorio informa l'Utente che, nell'ambito dei propri processi organizzativi e di elaborazione documentale, si avvale di applicativi gestionali che incorporano funzioni di intelligenza artificiale, riconducibili ai sistemi di IA definiti dal Regolamento (UE) 2024/1689. Su richiesta scritta dell'Utente il laboratorio ne comunica la natura e la denominazione.

Nell'ambito delle prestazioni rese all'Utente, l'impiego di tali strumenti è circoscritto al supporto delle attività di rielaborazione, sintesi, comparazione e presentazione — in documenti distinti dai Rapporti di Prova e successivamente alla loro emissione — di risultati di prova già ottenuti, anche estese a più Rapporti di Prova, a serie storiche o a dati forniti dall'Utente, nonché al supporto delle attività di parere e interpretazione di cui all'Art. 13 e delle prestazioni accessorie di consulenza di cui all'Art. 9, che, come ivi precisato, non sono oggetto dell'accreditamento Accredia.

Gli strumenti di intelligenza artificiale non intervengono in alcun modo nella scelta dei metodi di prova di cui al primo periodo dell'Art. 13, nell'esecuzione delle prove, nell'acquisizione e nell'elaborazione dei dati analitici, nella loro validazione tecnica, nella stima dell'incertezza di misura, nell'emissione delle dichiarazioni di conformità e nell'applicazione della regola decisionale di cui all'Art. 13, né nella redazione e nell'emissione dei Rapporti di Prova. I

LANARTEX SRL - Laboratorio analisi tessili

Via Primo Maggio 27, 59013, Montemurlo (PO), Italy

TEL +39 0574 071701 | EMAIL labo@lanartex.it

SITO WEB www.lanartex.it

P.IVA / C.F. IT02055730978 | PEC lanartex@pec.it | SDI RLKQUU



risultati riportati nei Rapporti di Prova derivano esclusivamente dall'applicazione dei metodi di prova da parte del personale qualificato del laboratorio e dalla strumentazione sottoposta a conferma metrologica secondo le procedure interne.

Le valutazioni tecniche e i pareri sono elaborati dal personale qualificato del laboratorio, che si avvale di tali strumenti unicamente come supporto; ogni contenuto è verificato e approvato prima della consegna all'Utente, e il personale che li impiega è adeguatamente formato al loro utilizzo. Agli strumenti di intelligenza artificiale non è attribuita alcuna funzione decisionale autonoma e la responsabilità di quanto consegnato resta integralmente in capo a Lanartex srl.

I dati e i documenti dell'Utente eventualmente trattati mediante tali strumenti restano soggetti agli obblighi di riservatezza cui il laboratorio è tenuto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, oltre che, per i dati personali, a quanto previsto dall'Art. 12; il laboratorio impiega esclusivamente strumenti i cui termini contrattuali escludono l'utilizzo dei contenuti trattati per l'addestramento di modelli propri o di terzi, e ne verifica periodicamente le relative impostazioni. Il trattamento ha ad oggetto in via prevalente dati tecnici relativi ai campioni e non comporta in alcun caso processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Utente può richiedere per iscritto che le attività di cui al presente articolo siano condotte senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale; il laboratorio dà riscontro alla richiesta e, compatibilmente con le proprie modalità operative, concorda con l'Utente le condizioni e le eventuali implicazioni sui termini di consegna.

Le previsioni del presente articolo hanno finalità informativa e di trasparenza e non costituiscono limitazione o esclusione della responsabilità di Lanartex srl per le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15 - Per ogni controversia giudiziale è riconosciuta la competenza del Foro di Prato.